



Bruxelles, 14.11.2016  
C(2016) 7474 final

Studio Legale Sorgentone  
Avv. Andrea Sorgentone  
Via XX Settembre 25  
IT - 09125 Cagliari

**DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A NOME DELLA COMMISSIONE IN  
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001<sup>1</sup>**

**Oggetto:** Sua domanda di conferma per l'accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 - GESTDEM 2016/3504

Egregio Signor Sorgentone,

Le scrivo in riferimento alla Sua lettera del 21 luglio 2016, registrata in data 8 agosto 2016, in cui ha presentato domanda di conferma ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>2</sup> (di seguito: "regolamento (CE) n. 1049/2001").

**1. OGGETTO DELLA DOMANDA**

Nella sua domanda iniziale del 22 giugno 2016, Lei ha richiesto l'accesso ad una copia della decisione della Commissione del 4 dicembre 2013 relativa al caso antitrust AT.39914 — EIRD (Euro Interest Rate Derivatives).

Nella risposta iniziale del 7 luglio 2016, la Direzione generale della Concorrenza ha rifiutato l'accesso al documento richiesto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica), dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino (tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile) e dell'articolo 4, paragrafo 3 (tutela del processo decisionale) del regolamento 1049/2001.

<sup>1</sup> GUL 345 del 29.12.2001, pag. 94.  
<sup>2</sup> GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Nella domanda di conferma Lei chiede il riesame di tale posizione, presentando una serie di argomentazioni a sostegno della Sua richiesta. Tali argomentazioni sono state prese in considerazione nella presente valutazione, i cui risultati sono esposti qui di seguito.

## 2. VALUTAZIONE E CONCLUSIONI A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001

Nel valutare la domanda di conferma per l'accesso a documenti presentata a norma del regolamento 1049/2001, il Segretariato generale riesamina la risposta fornita dalla direzione generale o dal servizio interessato nella fase iniziale.

In seguito a tale riesame, sono lieto di informarLa che è stato concesso un accesso parziale ad una versione preliminare non riservata del documento richiesto, in cui solo le informazioni commerciali sensibili sono state espunte a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001 (tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica), per i motivi esposti di seguito.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, *“le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela [...] [de]gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, [...] a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione”*.

Le persone fisiche e giuridiche che presentano le informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 hanno il legittimo diritto di presumere che - oltre al fatto che la pubblicazione della decisione definitiva venga effettuata omettendo i segreti aziendali e altre informazioni riservate - le informazioni che esse forniscono alla Commissione su base obbligatoria o volontaria non siano divulgate al pubblico. Tale legittimo diritto origina dalle disposizioni specifiche relative all'obbligo della protezione del segreto professionale - che prevedono che i documenti siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti - e dalle condizioni particolari che disciplinano l'accesso al fascicolo della Commissione. Infatti, l'articolo 28 del regolamento 1/2003 e l'articolo 15 del regolamento 773/2004 dispongono che tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state assunte. Tali articoli stabiliscono inoltre che la Commissione è tenuta a rispettare l'obbligo di tutela del segreto professionale sancito dall'articolo 339 del TFUE<sup>3</sup>.

Pertanto, la divulgazione delle parti dei documenti espunte arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese interessate. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato nella causa *Bitumen* che la pubblicazione delle informazioni sensibili riguardanti le attività economiche delle imprese coinvolte può pregiudicare i loro interessi commerciali, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento pendente<sup>4</sup>. Tale presunzione generale può essere applicata per un periodo di 30 anni, e persino oltre tale periodo<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Sentenza del 13 settembre 2013, *Paesi Bassi/Commissione*, T-380/08, EU:T:2013:480, punti 49 e 50.

<sup>4</sup> Sentenza nella causa *Paesi Bassi/Commissione*, citata, T-380/08, EU:T:2013:480, punto 43.

<sup>5</sup> Sentenza del 28 giugno 2012, *Commissione/Agrofert Holding*, C-477/10 P, EU:C:2012:394, punto 67.

Tenuto conto di quanto precede, ritengo che l'uso dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali) del regolamento 1049/2001 sia giustificato e che l'accesso alle parti espunte del documento debba essere respinto sulla base di tale disposizione.

### 3. ACCESSO PARZIALE

La prego di trovare in allegato una copia della versione preliminare non riservata della decisione in questione. Essa è stata pubblicata sul seguente sito web <http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html>, dove dovrebbe essere sostituito dalla versione definitiva non appena disponibile.

### 4. INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE ALLA DIVULGAZIONE

Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non si applicano se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Tale interesse deve, anzitutto, essere pubblico e, secondariamente, prevalere sul pregiudizio arrecato dalla divulgazione.

Nella sua domanda di conferma, Lei afferma di avere richiesto l'accesso al documento in questione al fine di tutelare i diritti del Suo cliente, in quanto tale accesso Le avrebbe consentito di accertare se i tassi di interesse fissati nel contratto di leasing contestato fossero stati negoziati in modo illecito.

A tale proposito, occorre rilevare che l'interesse individuale che può invocare un soggetto che chieda accesso a documenti non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'eventuale esistenza di un interesse pubblico prevalente<sup>6</sup>. Il fatto di voler apprestare tutela giurisdizionale al Suo cliente non può costituire un interesse pubblico prevalente, ai sensi del regolamento n. 1049/2001<sup>7</sup>. In tale contesto, si ricorda che la causa C-453/99 che Lei adduce come argomentazione a Suo favore è stata nel frattempo annullata da una recente giurisprudenza sull'esistenza di presunzioni generali in materia di inchieste antitrust<sup>8</sup>.

Dal canto mio, basandomi sugli elementi a mia disposizione, non sono stato in grado di accertare all'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle parti espunte del documento in questione. Per questo motivo è mio parere che nel presente caso non vi sia alcun interesse pubblico che prevalga sulla tutela degli interessi commerciali garantiti dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

<sup>6</sup> Sentenza del 20 marzo 2014, *Reagens/Commissione*, T-181/10, EU:T:2014:139, punto 144.

<sup>7</sup> Sentenza del 25 settembre 2014, *Spirlea/Commissione*, T-669/11, EU:T:2014:814, punto 99.

<sup>8</sup> Sentenza nella causa *Paesi Bassi/Commissione*, citata, EU:T:2013:480.

## 5. MEZZI DI RICORSO

Richiamo infine la Sua attenzione sui mezzi di ricorso disponibili nei confronti della presente decisione, ossia il ricorso giurisdizionale e la denuncia al Mediatore europeo alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti.

*Per la Commissione*  
*Alexander ITALIANER*  
*Segretario generale*

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**

Allegato